

Messaggio

numero

6722

data

12 dicembre 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Scorporo del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre la proposta di formalizzazione, ai sensi della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (di seguito: LOG), dello scorporo del Tribunale penale cantonale (art. 50 e segg. LOG) dal Tribunale di appello (art. 42 e segg. LOG).

La proposta oggetto del presente messaggio, peraltro già lungamente vagliata all'occasione degli adattamenti della legislazione cantonale alle modifiche indotte dal Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (di seguito: CPP), vuole costituire il primo - ma, per le ragioni esposte più avanti - irrinunciabile tassello di una più ampia riorganizzazione sistemica dell'assetto del potere giudiziario nel Cantone del Ticino.

In occasione della preparazione del Messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009 relativo all'adeguamento della legislazione cantonale alle conseguenze dell'entrata in vigore del CPP, questo Consiglio di Stato, a titolo provvisorio, aveva infatti preferito rinunciare all'elaborazione di una proposta di riorganizzazione dei tribunali penali di prima istanza, e ciò affinché il tutto potesse essere esaminato separatamente, con la necessaria latitudine di cognizione e calma nell'apprezzamento delle modifiche da proporsi. Con la decisione di procrastinare le proposte di modifica oggetto del presente messaggio, questo Consiglio di Stato intendeva soprattutto evitare che le autorità giudiziarie del Cantone, già toccate da importanti mutamenti indotti dalla riforma delle procedure penali e civili, venissero sottoposte ad un numero di cambiamenti eccessivo in un lasso temporale molto ristretto. A corroborare la decisione dell'epoca, vi era inoltre il fatto che la riorganizzazione delle autorità giudiziarie penali di prima istanza, a causa della situazione logistica non ancora sufficientemente acclarata nei suoi possibili sviluppi e nella tempistica di realizzazione, non sarebbe stata attuabile in tempi brevi.

Il nuovo ordinamento procedurale è entrato in vigore da ormai quasi due anni. Durante questo lasso di tempo si sono verificati diversi accadimenti, tra i quali, la riorganizzazione del Ministero pubblico - affrontata con successo - e l'avvio delle riflessioni in merito all'assetto generale del settore della giustizia del Cantone del Ticino. Come difatti anticipato in occasione del Messaggio n. 6611 del 7 marzo 2012 relativo alla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto, il Dipartimento delle istituzioni, con l'istituzione di un apposito gruppo di studio denominato "Giustizia 2018", ha da tempo intrapreso un'approfondita analisi volta all'elaborazione di linee guida per un piano strategico - nel senso legislativo, logistico e operativo - ai fini di

un riassetto complessivo dell'organizzazione giudiziaria cantonale, e quindi anche della struttura organizzativa del Tribunale di appello.

In quest'ottica complessiva di riorganizzazione sistemica del settore della Giustizia del Cantone del Ticino sull'arco del medio termine e sulla scorta delle ragioni che verranno esposte più dettagliatamente in seguito, questo Consiglio di Stato ritiene opportuno procedere già sin d'ora con la presente proposta di scorporo del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello.

I. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Il Consiglio di Stato ha esaminato una prima volta la proposta di scorporo del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello nel contesto dell'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del CPP (cfr. il già citato Messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009). In tale occasione, aveva elaborato l'avamprogetto di modifica della LOG per lo scorporo del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello e, il 31 marzo 2009, ha promosso una procedura di consultazione, sottoponendo il relativo progetto al Tribunale di appello, alle autorità penali ed all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino.

Nell'ambito della procedura di consultazione, il Tribunale penale cantonale si era opposto in modo fermo alla proposta formulata nell'avamprogetto, sostenendo come la collocazione attuale del Tribunale non avesse mai comportato problemi e che il momento dell'entrata in vigore del CPP fosse quello meno adatto per intraprendere un tale passo, in particolare modo, in considerazione degli importanti cambiamenti in atto e delle conseguenti difficoltà che le nuove procedure unificate (penale e civile) avrebbero causato ai magistrati ed alle autorità giudiziarie in generale. Il Tribunale penale cantonale aveva inoltre reputato che sarebbe stato invece più opportuno riflettere sulla più ampia questione di una riorganizzazione del Tribunale di appello. Esso aveva inoltre criticato l'assenza di indicazioni sugli interventi di natura logistica, considerando la prospettata riduzione della retribuzione dei giudici del Tribunale penale cantonale irrispettosa della loro funzione e dell'impegno profuso.

Dal canto loro, il Tribunale di appello, l'allora Corte di cassazione e di revisione penale, l'allora Camera dei ricorsi penali, la Pretura penale, l'allora Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto, così come l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino avevano condiviso la proposta formulata nell'avamprogetto. Le predette autorità che avevano dichiarato la propria adesione alla proposta formulata nell'avamprogetto, sottolineavano soprattutto l'esigenza di garantire l'imparzialità e l'indipendenza dei tribunali anche dal profilo formale, così come imposto dall'articolo 30 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), dall'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dall'articolo 14 paragrafo 1 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II).

La Pretura penale e l'allora Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto avevano invece espresso l'opinione che un'eventuale unione della Pretura penale con il Tribunale penale cantonale dovesse essere esaminata in un tempo susseguente all'introduzione della nuova procedura penale federale sull'attività delle autorità giudiziarie.

Preso atto dei suesposti risultati della procedura di consultazione, nell'ottobre 2009 il Consiglio di Stato ha rinunciato alla presentazione nell'immediato di un messaggio per lo scorporo del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello, reputando comunque che il tema avrebbe dovuto essere affrontato nuovamente in futuro, non appena

conclusasi la fase di adattamento alle nuove procedure ed, in particolare, nel contesto di un'eventuale rivisitazione dell'intera struttura organizzativa del Tribunale di appello. Tale decisione di procrastinare la presentazione del messaggio fu ulteriormente motivata dal fatto che numerosi messaggi concernenti il settore della giustizia, relativi all'adeguamento della legislazione e dell'organizzazione giudiziaria cantonali per il 1° gennaio 2011, avrebbero dovuto essere trattati prioritariamente. Infine, fu nondimeno ritenuto che, fino all'avvento del nuovo CPP, il fatto che il Tribunale penale cantonale trovasse collocazione all'interno del Tribunale di appello non aveva fin ad allora causato problemi particolari. La tematica concernente lo scorporo del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello fu pertanto reputata meno impellente per rispetto alle allora imminenti novità in atto, e ciò a maggior ragione, visto che la Corte di appello e di revisione penale, almeno in un primo tempo, per ragioni logistiche sarebbe stata collocata a Locarno.

Ritenuto il consolidamento frattanto verificatosi nell'ambito delle procedure d'adozione dei Codici di procedura federali unificati, questo Consiglio di Stato è del convincimento che i tempi siano ora maturi per la definitiva presentazione del presente messaggio, i cui contenuti ripercorrono esattamente quanto già formulato nel corso della procedura di consultazione.

II. ORIGINI STORICHE DELL'ATTUALE ASSETTO ORGANIZZATIVO

Il Tribunale penale è stato istituito mediante una riforma costituzionale approvata dal Popolo nel 1910 (BU 1910 93) e recepita nella legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 (BU 1910 201). Tale tribunale era indipendente dal Tribunale di appello, aveva una sede distinta - fissata a Bellinzona (BU 1911 167) - e i suoi membri percepivano un onorario differente da quello degli altri magistrati (BU 1910 234-235). Con un'ulteriore modifica della Costituzione cantonale, approvata dal Popolo il 5 marzo 1922 (BU 1922 77), e trasposta dal Gran Consiglio il 4 maggio 1922 nella legge organica giudiziaria civile e penale (BU 1922 149), il Tribunale penale venne soppresso e i suoi compiti giudiziari attribuiti alla Camera Criminale, composta di tre giudici del Tribunale di appello. L'organizzazione attuale del Tribunale penale cantonale trae dunque origine dalle decisioni adottate nel 1922.

Per quanto riguarda l'organizzazione del Tribunale di appello e le principali modifiche apportate a partire dalla Costituzione cantonale del 4 luglio 1830, rinviando alla parte introduttiva del Messaggio n. 3549 del 19 dicembre 1989 concernente la ristrutturazione del Tribunale di appello con la suddivisione dello stesso nella Sezione di diritto civile, nella Sezione di diritto pubblico e nel Tribunale penale cantonale e l'aumento da 17 a 19 del numero dei giudici che lo compongono.

Dal profilo storico, è interessante rilevare che il rimedio giuridico dell'appello era già contemplato nel Codice di procedura penale ticinese del 15 luglio 1816. L'appello è poi stato soppresso dal Codice di procedura penale ticinese del 3 maggio 1895, che ha introdotto il ricorso per cassazione. Questo è rimasto la via di ricorso ordinaria contro le sentenze penali sino al 31 dicembre 2010. Con l'avvento al 1° gennaio 2011 della nuova procedura penale federale è infine stato introdotto il rimedio giuridico dell'appello.

L'esigenza di scorporare il Tribunale penale dal Tribunale di appello è quindi divenuta, con l'introduzione del CPP, ancora più attuale. Anzi, questo cambiamento di impostazione, indotto dal diritto federale, rende oggi praticamente inevitabile la separazione dell'autorità penale di prima istanza da quella di seconda istanza. Infatti, la proposta di scorporo,

presentata con questo messaggio, deriva in maniera diretta dalla soppressione del ricorso per cassazione e la conseguente introduzione della possibilità di impugnare le sentenze del Tribunale penale cantonale mediante un rimedio di diritto completo quale l'appello. Giova infatti ricordare che, con l'appello, si possono censurare le violazioni del diritto e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, mentre, mediante il ricorso per cassazione, oltre all'applicazione errata del diritto, poteva essere motivo di impugnazione l'errata applicazione del diritto e l'accertamento inesatto dei fatti, limitatamente all'arbitrio. In altre parole, a differenza della situazione previgente nel nostro Cantone, ora, con l'appello, davanti alla Corte di appello e di revisione penale il processo viene ripetuto interamente (o in parte) mediante la possibilità per l'autorità giudicante di esaminare di nuovo in modo completo i fatti accertati nel dibattimento tenutosi innanzi al tribunale di prima istanza. In sostanza, abbiamo quindi due autorità giudiziarie con la medesima latitudine di giudizio, per quanto attiene a fatti e diritto, all'interno del medesimo tribunale, dal che, si evidenzia l'evidente inopportunità del mantenimento di una collocazione istituzionale di entrambi i tribunali all'interno del Tribunale di appello.

III. PRINCIPIO D'INDIPENDENZA DELLA CORTE DI SECONDE CURE

Come testé evidenziato, allo stadio attuale dell'organizzazione giudiziaria nel Cantone del Ticino, nel Tribunale di appello sono allocati, sia un'autorità di prima istanza, il Tribunale penale cantonale, che un'autorità di secondo grado, la Corte di appello e di revisione penale.

Seppur le due autorità operino in modo indipendente, dal profilo formale, questo Governo ritiene perlomeno inopportuno che all'interno della medesima autorità sussistano entrambe le istanze cantonali. La Costituzione federale, all'articolo 30 capoverso 1, introduce infatti il principio secondo il quale *“nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale”*. Tale principio è ripreso nell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU e nell'articolo 14 paragrafo 1 Patto ONU II. Inoltre, il Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali precisa, all'articolo 2 paragrafo 1, che l'accusato deve poter sottoporre la sentenza di condanna a un tribunale della giurisdizione superiore.

Il Messaggio n. 05.092 del 21 dicembre 2005 del Consiglio federale concernente l'unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 989) non indica in modo esplicito l'incompatibilità di un tribunale penale di prima e di seconda istanza all'interno della medesima autorità giudiziaria. Va altresì evidenziato, a suffragio di quanto proposto con questo messaggio che, all'interno del medesimo Tribunale di appello, nell'ambito del diritto civile ed in quello del diritto amministrativo non vi sono cause trattate da due istanze interne al medesimo tribunale.

È risaputo che i presupposti di forma hanno un ruolo più importante nel diritto penale che negli altri ambiti; un adeguamento anche della strutturazione organizzativa penale è quindi più che giustificato anche in quest'ottica.

Da quanto risulta a questo Consiglio di Stato, il Tribunale federale e la Corte europea dei diritti dell'uomo non hanno finora giudicato contestazioni relative ad una mancanza di indipendenza della Corte di seconde cure, in ragione della collocazione della stessa all'interno del medesimo Tribunale di appello dove è ubicata la Corte di prime cure. Per onestà intellettuale, è bene tuttavia rimarcare come in una recente sentenza, lo stesso Tribunale federale ha ammesso la possibilità di impugnare una decisione incidentale dinnanzi ad altri giudici del medesimo tribunale che l'ha emanata (cfr. DTF 138 IV 40

consid. 2.3.2). È comunque innegabile che nel corso degli anni le norme sull'indipendenza e l'imparzialità dei tribunali sono state interpretate in modo sempre più restrittivo.

Giova infine evidenziare che, in occasione dei lavori volti a stabilire l'organizzazione delle autorità giudiziarie penali federali, anche il Consiglio federale si era chinato sulla possibilità di integrare il Tribunale di appello federale nel Tribunale penale federale (di seguito: TPF). Esso, a conforto di quanto proposto con questo messaggio, ha rilevato che *“tale opzione situerebbe tuttavia le autorità giudicanti di primo e di secondo grado presso il TPF di Bellinzona, per cui potrebbero sorgere dubbi in merito all'indipendenza dei giudici d'appello, che si pronuncerebbero infatti sulla qualità del lavoro svolto dai loro colleghi giudicanti in primo grado. Vi è quindi il pericolo che i giudici si lascino condizionare, in particolare nel tentativo di dimostrarsi «più che imparziali»”* (cfr. Messaggio n. 08.066 del 10 settembre 2008 concernente la legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008 7112). Il Consiglio federale ha dunque preferito rinunciare alla giurisdizione d'appello per giudicare i reati della giurisdizione federale piuttosto che istituire due istanze all'interno del medesimo tribunale.

Anche il Cantone di Berna aveva un'impostazione simile a quella attualmente in vigore in Ticino, in particolare per i reati economici, fino al 31 dicembre 2010. Il Tribunale penale economico era difatti inserito nel Tribunale di appello e giudicava in prima istanza i reati contro il patrimonio e quelli concernenti la falsificazione di documenti (cfr. art. 258 cpv. 2 CPP/BE). Le sentenze di questo tribunale erano impugnabili mediante appello davanti alla corte di cassazione del tribunale di appello (cfr. art. 29 cpv. 1 n. 5 lett. a LOG/BE). Con la riforma dell'organizzazione giudiziaria in seguito all'adozione dei nuovi Codici di procedura civile e penale federali, l'11 giugno 2009 il Gran Consiglio del Cantone di Berna ha dunque deciso di scorporare il Tribunale penale economico dal Tribunale di appello e di accorparlo amministrativamente a uno dei quattro Tribunali penali di prima istanza (cfr. artt. 2 e 63-66 LOG/BE; Messaggio nn. 3.7.2.4 e 3.7.2.6 del 17 dicembre 2008 del Consiglio di Stato del Cantone di Berna, pagg. 18-19, 52-53 e 72; si veda anche FELIX BÄNZIGER, Die Schweizerische Strafprozessordnung am Beispiel des Kantons Bern, ZBJV 145 [2009] 272, 286). Pertanto, con la nuova organizzazione, anche nel Cantone di Berna non vi sono più reati giudicati da due istanze all'interno del Tribunale di appello.

Questo Consiglio di Stato ha altresì preso atto di come, anche tra gli addetti ai lavori, cominci a farsi largo l'idea dell'opportunità della separazione dei due tribunali. Per esempio, negli anni scorsi, vi sono stati alcuni Presidenti del Tribunale di appello che si sono espressi a favore dell'ipotesi di scorporare il Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello. Di recente anche la Presidente della Corte di appello e di revisione penale si è espressa in tale senso (cfr. Bollettino a cura dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino no. 42, pag. 33 e segg.).

IV. SEDE

Nella nostra lettera del 9 novembre 2011 alla Commissione della gestione e delle finanze, avevamo preannunciato che era allo studio l'ipotesi di insediare il Tribunale penale cantonale nel ristrutturando Pretorio di Bellinzona. Il Consiglio di Stato intende confermare quanto indicato nella lettera menzionata e con il presente messaggio propone pertanto di fissare nella legge il Comune di Bellinzona quale nuova sede. In tal modo potrà essere concretizzato nella capitale un comparto interamente dedicato all'applicazione del diritto penale grazie alla presenza della sede definitiva del Tribunale penale federale che verrà inaugurata nell'ottobre del 2013; da questa presenza potrebbero scaturire importanti sinergie a livello di formazione e aggiornamento nel settore. Inoltre, la prossimità delle due

strutture è suscettibile di originare importanti ricadute positive per la gestione della sicurezza affidata alla polizia cantonale.

Sino ad ultimazione definitiva degli spazi del Pretorio di Bellinzona, il tribunale continuerà tuttavia ad operare, a titolo provvisorio, nell'attuale sede di Lugano. Nel caso in cui la sede temporanea di Lugano dovesse essere oggetto di ristrutturazione prima della conclusione dei lavori di sistemazione dello stabile di Bellinzona, il Consiglio di Stato stabilirà il luogo provvisorio dove il Tribunale penale svolgerà la sua attività.

V. ULTERIORI NECESSITÀ RIORGANIZZATIVE

Il Consiglio di Stato si è altresì chinato sulla questione a sapere se ulteriori Camere del Tribunale di appello avrebbero dovuto essere disgiunte. Sulla base dell'organizzazione giudiziaria di altri Cantoni, si può difatti immaginare lo scorporo di Camere della Sezione di diritto pubblico, quali il Tribunale cantonale delle assicurazioni o il Tribunale cantonale amministrativo. D'altronde, anche questi tribunali, al pari del Tribunale penale cantonale, nelle controversie intervengono, di regola, quali autorità giudicanti di prima istanza.

Il Governo ha però ritenuto di non determinarsi già ora in merito a questa ipotesi, in particolare per i seguenti motivi: (i) innanzitutto poiché ritiene opportuno attendere la proposta di riorganizzazione complessiva del Tribunale di appello che gli verrà sottoposta dal Dipartimento delle Istituzioni al termine dei lavori del Gruppo di studio "Giustizia 2018"; (ii) in aggiunta, ha considerato che, diversamente dal Tribunale penale cantonale, sia il Tribunale cantonale delle assicurazioni sia il Tribunale cantonale amministrativo sono, in quanto autorità cantonali di ultima istanza, dei "*tribunali superiori*" ai sensi della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (cfr. art. 75 cpv. 2, art. 80 cpv. 2, art. 86 cpv. 2); e (iii) infine, i giudici delle Corti menzionate fanno parte anche di altre Camere del Tribunale di appello, ragione per la quale la loro separazione fisica parrebbe poco razionale e potrebbe quindi comportare, per esempio, lo spostamento di incarti fuori del tribunale.

In merito alla questione di eventuali complicanze indotte dal riassetto organizzativo, rileviamo che la Corte di appello e di revisione penale è stata trasferita a Locarno solo in via temporanea e sino all'ultimazione dei lavori di risistemazione del Palazzo di giustizia ed il riassetto della struttura organica giudiziaria (di cui questo atto, è solo un tassello preliminare, ma indipendente). Giovi invece evidenziare come i soli giudici del Tribunale penale cantonale non facciano parte di altre sezioni del Tribunale di appello e che questi sono membri unicamente delle Camere in materia di avvocatura e di notariato (Camera per l'avvocatura e per il notariato e Commissioni esaminatrici), le quali sono ora oggetto di una riorganizzazione in seguito all'adozione, il 13 febbraio 2012, della nuova legge sull'avvocatura (cfr. Messaggio n. 6406 del 12 ottobre 2010 concernente la revisione totale della legge sull'avvocatura) e della revisione della legge sul notariato, ora pendente davanti al Gran Consiglio (cfr. Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011 concernente la legge sul notariato).

Quanto alla riunione del Tribunale penale cantonale e la Pretura penale, con conseguente costituzione di due o tre Corti del medesimo Tribunale penale di prima istanza, questo Consiglio di Stato ha reputato opportuno attendere a determinarsi in merito. Ciò in vista della proposta di riorganizzazione del sistema giudiziario cantonale da parte del gruppo di studio "Giustizia 2018", nonché nell'attesa dei primi riscontri dell'impatto del CPP sulle autorità giudiziarie penali - in particolare sulla Pretura penale - che potrebbero imporre delle misure organizzative diverse da una semplice unione delle due autorità giudicanti di

prime cure. Per tali motivi è ora prematuro proporre l'unificazione delle due istanze cantonali di primo grado.

VI. COSTITUZIONE CANTONALE

La separazione del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello può essere attuata senza modificare la Costituzione cantonale, la quale, nell'articolo 76 capoverso 1, stabilisce che la giurisdizione penale è esercitata dal Tribunale penale di prima istanza, dal Tribunale penale di seconda istanza e dal Magistrato dei minorenni. Come ha rilevato il Consiglio di Stato, riprendendo le argomentazioni esposte nel rapporto del 25 marzo 1986 della Commissione per lo studio della revisione totale della Costituzione cantonale (cfr. edizione speciale della Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT], commento n. 75.3), la formulazione della norma costituzionale mira a garantire il doppio grado di giurisdizione senza esprimersi sul collocamento del Tribunale penale di prima istanza nell'organizzazione giudiziaria cantonale. Anzi, *“la norma costituzionale lascia al legislatore la più grande libertà d'azione. In particolare, esso potrà valutare l'opportunità di rivedere l'attuale ordinamento [...] e di istituire eventualmente un appello alla stregua di altri Cantoni”* (cfr. Messaggio n. 4341 del 20 dicembre 1994 concernente la revisione totale della Costituzione cantonale del 4 luglio 1830, commento all'art. 77, n. 2.2).

VII. COMMENTO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE LEGISLATIVE

1. Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG, RL 3.1.1.1)

Articolo 1

Si tratta di una modifica volta a menzionare in modo esplicito il Tribunale penale cantonale tra le autorità giudiziarie elencate nella norma. Infatti, con la presente proposta, il Tribunale penale cantonale non sarà più incluso nel Tribunale di appello.

Articolo 7a

Si tratta di aggiornare il riferimento al Tribunale penale cantonale.

Articolo 20

Proponiamo di allineare il periodo di nomina dei giudici del Tribunale penale cantonale con quello degli altri magistrati.

Capitolo III^{bis}

Nella legge sull'organizzazione giudiziaria viene introdotto un nuovo capitolo, che comprende gli articoli 41a-41h, sul Tribunale penale cantonale.

Articolo 41a

Il capoverso 1 è ripreso dall'articolo 50 capoverso 1 LOG, togliendo il riferimento - che diviene superfluo - alle altre Sezioni e Camere del Tribunale di appello. Al Gran Consiglio spetta eleggere i quattro giudici e gli otto giudici supplenti. Ricordiamo che, secondo il vigente articolo 42 capoverso 5 lettera b LOG, almeno sei degli attuali dodici supplenti devono essere attribuiti al Tribunale penale cantonale. Al momento, i supplenti assegnati al Tribunale penale cantonale sono sette.

Il presidente e il vicepresidente, analogamente a quanto vale per le Camere del Tribunale di appello, sono nominati all'interno del tribunale stesso ogni due anni. La norma consente

di mantenere la prassi vigente, secondo la quale il presidente e il vicepresidente sono sempre rieleggibili nella medesima funzione.

Articolo 41b

La norma riprende l'articolo 51 LOG, abrogato il 15 dicembre 2011. Reputiamo importante precisare che ciascun giudice del Tribunale penale cantonale può fungere da presidente della Corte delle assise criminali e, quale giudice unico, della Corte delle assise correzionali.

Articolo 41c

Anche per il Tribunale penale cantonale si riprende l'articolo 44 LOG che istituisce la figura del giudice supplente ordinario supplementare.

Articolo 41d

Nella norma si riprendono, aggiornandoli, l'articolo 52 capoverso 1 LOG e l'articolo 52 capoverso 3 LOG.

Articolo 41e

La norma è formulata in modo da lasciare al presidente della Corte una flessibilità maggiore per fissare il luogo del dibattimento rispetto all'articolo 54 LOG vigente.

Articolo 41f

Viene ripreso l'articolo 56 LOG, modificando il capoverso 3 per evitare che vi sia lo stralcio di dodici assessori-giurati sui quattordici sorteggiati.

Articolo 41g

Viene ripreso l'articolo 59 LOG.

Articolo 41h

Viene ripreso l'articolo 61 LOG.

Articolo 42

Il numero dei giudici del Tribunale di appello viene ridotto di quattro unità, corrispondenti al numero di magistrati che operano nel Tribunale penale cantonale. La disposizione attribuisce inoltre al Tribunale di appello sei supplenti, rispetto agli attuali cinque, i quali comunque vengono impiegati in misura ridotta. È però possibile che si manifesti la necessità, soprattutto da parte della Corte di appello e di revisione penale, di fare capo in misura maggiore ai giudici supplenti. Questo messaggio tocca coscientemente in misura minima il numero dei giudici supplenti perché il tema è anche oggetto dell'iniziativa parlamentare presentata il 19 ottobre 2009 nella forma elaborata dai deputati Riccardo Calastri e Carlo Luigi Caimi per la modifica dell'articolo 42 capoverso 1 LOG. Il numero dei giudici supplenti viene trattato nel Messaggio n. 6532 del 21 settembre 2011 che prende posizione sull'atto parlamentare (cfr. capitolo VIII, Coordinamento con altri messaggi).

Articolo 44

Si tratta di una modifica formale poiché il rinvio all'articolo 21 deve riferirsi solo al capoverso 1 di quella norma. Il capoverso 1^{bis}, introdotto il 15 dicembre 2011, riguarda gli assessori-giurati e il capoverso 2, adottato il 21 giugno 2010, si riferisce al termine di disdetta e non tocca i giudici supplenti ordinari supplementari.

Articolo 45

Si toglie il riferimento al Tribunale penale cantonale.

Articoli 50, 52, 54, 56, 59 e 61

Questi articoli e l'intera sezione 4 delle norme disciplinanti il Tribunale di appello vengono abrogati e sostituiti dai nuovi articoli 41a-41h, che vengono collocati all'interno di un capitolo III^{bis} concernente il Tribunale penale cantonale. Infatti, le norme sul Tribunale penale cantonale devono essere tolte dalle disposizioni sul Tribunale di appello.

Articolo 75

Si tratta di un adeguamento apportato per il medesimo motivo indicato nel commento all'articolo 44.

2. Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 (RL 2.5.3.5)

Nella Legge sugli onorari dei magistrati occorre stabilire lo stipendio dei giudici del Tribunale penale cantonale. Il Consiglio di Stato propone di fissarlo al 127% dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti alla 39a classe d'organico, escluso l'aumento straordinario dell'articolo 7a della Legge del 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, anziché di fissarlo al 129% come per i giudici di appello.

Da un lato, l'onorario deve essere inferiore a quello dei giudici d'appello poiché il Tribunale penale cantonale è di fatto un'autorità di prima istanza, dall'altro lato, esso deve essere maggiore a quello dei procuratori generali sostituiti poiché si tratta, per certi versi, di un'autorità superiore al Ministero pubblico visto che giudica i casi sottopostigli dall'autorità inquirente.

Nell'articolo 3 della predetta Legge sugli onorari dei magistrati, l'elenco è completato con l'indicazione dei giudici supplenti del Tribunale penale cantonale. La retribuzione giornaliera di 800 franchi per i liberi professionisti e quella di 400 franchi per gli altri giudici supplenti è mantenuta.

3. Diritto transitorio

Al momento dell'entrata in vigore della Legge sulla separazione del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello, i giudici del Tribunale penale cantonale non faranno più formalmente parte del Tribunale di appello. Tuttavia, per tenere conto del fatto che essi sono stati eletti dal Gran Consiglio quali giudici di appello fino al 31 maggio 2018, è conferito loro il diritto al trasferimento al Tribunale di appello in caso di una vacanza all'interno del medesimo. Con questa clausola, di fatto, i giudici del Tribunale penale cantonale saranno trattati alla stregua di giudici di appello fino al 31 maggio 2018, momento del rinnovo integrale del Tribunale di appello così pure del Tribunale penale cantonale. Nelle norme transitorie si precisa che anche i novanta assessori-giurati aggregati al Tribunale penale cantonale quale Sezione del Tribunale di appello sono attribuiti al nuovo Tribunale penale cantonale. Il prossimo periodo di elezione dei giudici e degli assessori-giurati del Tribunale penale cantonale avrà inizio il 1° giugno 2018.

I giudici del Tribunale di appello, compresi quelli ora attribuiti al Tribunale penale cantonale, sono, come detto, eletti per il periodo che scade il 31 maggio 2018. Per agevolare il loro passaggio al nuovo Tribunale penale cantonale, proponiamo di

mantenere, limitatamente fino al momento in cui scadrebbe il loro attuale periodo di elezione, lo stipendio che percepiscono quali giudici di appello.

La sede del Tribunale penale cantonale è fissata a Bellinzona. Il tribunale rimarrà tuttavia provvisoriamente a Lugano fintanto che il trasferimento a Bellinzona non potrà essere effettuato.

VIII. COORDINAMENTO CON ALTRI MESSAGGI

Con questo messaggio proponiamo di modificare l'articolo 42 capoverso 1 LOG che fissa il numero dei giudici del Tribunale di appello, in seguito allo scorporo del Tribunale penale cantonale. Si evidenzia che la modifica di tale disposto di legge figura anche in altre nostre proposte attualmente pendenti, ragione per la quale esse devono essere coordinate con il presente messaggio.

È difatti pendente il Messaggio n. 6532 del 21 settembre 2011 con il quale abbiamo preso posizione sull'iniziativa parlamentare presentata il 19 ottobre 2009 nella forma elaborata dai deputati Riccardo Calastri e Carlo Luigi Caimi per la modifica dell'articolo 42 capoverso 1 LOG concernente il numero di giudici supplenti del Tribunale di appello.

Risulta altresì essere al vaglio del Legislativo, il Messaggio sulla revisione totale della legislazione in materia di tutele e curatele che prevede l'aumento del numero dei giudici di appello, con la conseguente modifica dell'articolo 42 capoverso 1 LOG (cfr. Messaggio n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 nonché Decreto legislativo urgente del 28 novembre 2012 concernente la modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).

È altresì pendente il Messaggio n. 6715 del 28 novembre 2012 concernente il potenziamento del Tribunale cantonale amministrativo che implica parimenti la modifica dell'articolo 42 capoverso 1 LOG.

IX. LOGISTICA

La sede definitiva del Tribunale penale cantonale è prevista presso il ristrutturando Pretorio di Bellinzona. In attesa della consegna dello stabile, nel caso in cui l'attuale sede dovesse essere oggetto di ristrutturazione prima della conclusione dei lavori del Pretorio di Bellinzona, si valuterà l'esigenza di disporre di una sede transitoria.

Il trasferimento del Tribunale penale cantonale presso il Pretorio di Bellinzona comporta la necessità di rivedere l'occupazione degli spazi definiti nel messaggio n. 6248 dell'8 luglio 2009 concernente la "richiesta di un credito di fr. 2.9 milioni di franchi per la progettazione della ristrutturazione del Pretorio di Bellinzona"; già oggi possiamo prevedere che l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, l'Ufficio circondariale di stato civile e il Ministero pubblico, non potranno essere inseriti come programmato in questa struttura per far spazio al Tribunale penale e alle ulteriori esigenze della Pretura, a seguito dell'introduzione del Codice di procedura civile. Il Consiglio di Stato sarà più preciso al riguardo delle conseguenze logistiche di questa scelta nell'ambito di un messaggio che prevediamo di trasmettere al Parlamento entro la prossima primavera e che indicherà la situazione complessiva delle sistemazioni che saranno necessarie (comprese le sedi provvisorie) in relazione alla ristrutturazione del Pretorio.

X. LINEE DIRETTIVE E CONSEGUENZE FINANZIARIE

La separazione del Tribunale penale cantonale è parte integrante della riorganizzazione della giustizia ticinese e prevista nel rapporto del dicembre 2011 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2012-2015 (Piano delle principali modifiche legislative).

La modifica legislativa è neutra dal punto di vista finanziario.

XI. CONCLUSIONI

Si ricorda che occorrerà parimenti tenere in debita considerazione il fatto che la sede della Corte di appello e di revisione penale è stata fissata, in via temporanea, a Locarno, in seguito alla decisione del 20 aprile 2010 del Gran Consiglio (BU 2010 262). Non reputiamo tuttavia opportuno procrastinare la separazione formale delle due autorità giudiziarie e per tale ragione vi invitiamo ad accogliere il disegno di legge allegato.

Giova infine rilevare, come l'adattamento proposto con questo messaggio, rappresenti il primo importante passo nell'ambito di una rivisitazione organica complessiva del settore della giustizia, in ottica di una maggiore efficienza ed efficacia, sia in termini di produttività, che in termini di logistica. Questo tassello, attuabile in maniera indipendente, sarà avvalorato in ragione delle ulteriori modifiche che questo Consiglio di Stato prospetta di poter presentare, sulla scorta delle risultanze dello studio sistemico che gli sarà messo a disposizione dal Gruppo di studio "Giustizia 2018", al termine dei lavori preparatori, ancora entro la fine del corrente anno.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulla separazione del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 12 dicembre 2012 n. 6722 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

²Essa si applica alle Giudicature di pace, alle Preture, alla Pretura penale, al Tribunale penale cantonale, al Tribunale di appello, al Ministero pubblico, all'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, alla Magistratura dei minorenni, al Tribunale dei minorenni, al Tribunale di espropriazione e al Consiglio della magistratura, riservate le disposizioni speciali.

Art. 7a cpv. 1 lett. a

a) 90 assessori-giurati aggregati al Tribunale penale cantonale;

Art. 20 cpv. 1

¹I giudici del Tribunale di appello, i pretori, i giudici di pace, i giudici del Tribunale penale cantonale e gli assessori-giurati assumono il loro ufficio il 1° di giugno.

Capitolo IIIa - Tribunale penale cantonale (nuovo)

Art. 41a (nuovo)

Composizione e competenze

¹Il Tribunale penale cantonale, che comprende la Corte delle assise criminali e la Corte delle assise correzionali, ha sede a Bellinzona ed è composto di 4 giudici e 8 supplenti; esso nomina ogni due anni il presidente e il vicepresidente.

²La Corte delle assise criminali giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'articolo 64 del Codice penale (CP), un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.

³La Corte delle assise criminali giudica nella composizione di tre giudici e di quattro assessori-giurati, riservato l'articolo 41h.

⁴La Corte delle assise correzionali è composta di un giudice e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore.

⁵La Corte delle assise correzionali giudica inoltre:

- a) i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando l'amministrazione federale in causa propone la pena detentiva superiore a tre mesi, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore (art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974);
- b) sulle opposizioni al decreto di confisca emanato dal procuratore pubblico ai sensi dell'articolo 377 capoverso 2 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP).

Art. 41b (nuovo)

Presidenza Ogni giudice può fungere da presidente della Corte delle assise criminali e da giudice unico della Corte delle assise correzionali.

Art. 41c (nuovo)

Giudici supplenti ordinari supplementari I giudici che cessano l'attività per pensionamento possono fungere da giudici supplenti ordinari supplementari fino al termine del periodo di elezione; è riservato l'articolo 21 capoverso 1.

Art. 41d (nuovo)

Supplenza ¹In caso di ricusazione o di impedimento dei membri del Tribunale penale cantonale, il presidente designa i sostituti tra i supplenti.
²I supplenti non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende ai loro colleghi di studio.

Art. 41e (nuovo)

Luogo La Corte giudicante siede e delibera nella sede del tribunale o in un altro luogo stabilito dal presidente.

Art. 41f (nuovo)

Assessori-giurati ¹Se la Corte delle assise criminali deve decidere con la partecipazione degli assessori-giurati, chi dirige il procedimento estrae a sorte in seduta pubblica quattordici assessori-giurati.
a) Sorteggio e stralci

²La lista degli assessori-giurati non deve trovarsi ridotta di oltre i due terzi.

³Il procuratore pubblico e l'imputato hanno il diritto di stralciare quattro assessori-giurati ciascuno; qualora vi sia una vittima, il procuratore pubblico e la vittima hanno il diritto di stralciare due assessori-giurati ciascuno e l'imputato quattro assessori-giurati.

⁴Se a qualcuno degli assessori-giurati estratti è applicabile un titolo di ricusazione, la lista è completata per sorteggio.

⁵Le dichiarazioni di stralcio vengono fatte prima dal procuratore pubblico, dalla vittima e poi dagli imputati e non devono essere motivate.

⁶Se vi sono più imputati in un medesimo processo, essi possono accordarsi per le dichiarazioni di stralcio. In caso di disaccordo, le dichiarazioni di stralcio sono egualmente ripartite.

⁷Sull'esercizio delle dichiarazioni di stralcio che non possono essere egualmente ripartite, come pure sull'ordine degli stralci da parte dei singoli imputati o delle vittime, decide il presidente.

⁸Il presidente può anche consentire il sorteggio di un maggior numero di assessori-giurati in modo che ogni imputato e/o ogni vittima possa stralciarne almeno uno.

⁹Se una delle parti non fa uso delle facoltà di stralcio, la designazione degli assessori-giurati viene fatta dal presidente in seduta pubblica, mediante sorteggio sulla lista estratta.

¹⁰Effettuate le dichiarazioni di stralcio da parte del procuratore pubblico e degli imputati, il presidente estrae a sorte il primo e il secondo assessore-giurato supplente.

¹¹In caso di reati contro l'integrità sessuale, il presidente fissa alla vittima un termine di cinque giorni per comunicare se esige che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del suo sesso; se la vittima lo esige, e adempite le formalità di ricusa non risulta far parte del tribunale giudicante nessuna persona del sesso della vittima, il presidente esclude per sorteggio uno degli assessori-giurati e completa la corte con l'estrazione a sorte di un assessore-giurato dello stesso sesso della vittima.

Art. 41g (nuovo)

b) Supplenti e sorteggio supplementare

¹I supplenti partecipano all'intera procedura giudiziaria, ma non prendono parte alle votazioni, se non in caso di sopravvenuto impedimento di un assessore-giurato.

²Si omette l'estrazione di ulteriori assessori-giurati quando la corte può essere completata con i supplenti.

³Il presidente può disporre che ulteriori supplenti assistano sin dall'inizio alle udienze per sostituire se del caso un assessore-giurato.

⁴Se occorre designare ulteriori assessori-giurati, il presidente estrae a sorte un numero di assessori-giurati triplo di quello dei mancanti.

⁵Il procuratore pubblico e l'imputato stralciano ciascuno un terzo degli estratti; i rimanenti sono immediatamente chiamati a comporre la corte.

c) Esclusione degli assessori-giurati

Art. 41h (nuovo)

¹Le Assise criminali decidono senza il concorso di assessori-giurati:

- a) se procedono con rito abbreviato;
- b) nei casi riservati dal diritto federale, al giudice che ha statuito anteriormente;
- c) nei processi in cui sia proposta una pena detentiva fino a cinque anni;
- d) l'internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà non superiore a cinque anni.

²Nei casi del capoverso 1 lettere c e d la Corte delle assise criminali si compone di tre giudici e di quattro assessori-giurati se l'intervento di questi è richiesto dal procuratore pubblico nell'atto d'accusa o dall'imputato, dal difensore o dalla vittima entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto d'accusa.

Art. 42 cpv. 1 frase introduttiva e lett. c e cpv. 5 lett. b

¹Il Tribunale di appello ha sede a Lugano ed è composto di 22 giudici e 6 supplenti ed è suddiviso in due Sezioni:

[...]

c) *abrogata*

⁵ [...]

b) attribuisce i giudici supplenti alle Sezioni.

Art. 44

I giudici che cessano l'attività per pensionamento possono fungere da giudici supplenti ordinari supplementari fino al termine del periodo di elezione; è riservato l'articolo 21 capoverso 1.

Art. 45 cpv. 1

¹In mancanza di uno o più giudici ogni Camera si completa, a cura del suo presidente, con altri membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si completa con i supplenti attribuiti alla Sezione e in mancanza di questi con i membri o i supplenti dell'altra Sezione.

Sezione 4
Abrogata

Art. 50, 52, 54, 56, 59 e 61

Abrogati

Art. 75 cpv. 2

²La durata della carica è di sei anni e i membri e i supplenti sono rieleggibili al massimo per complessivi dodici anni; è inoltre applicabile l'articolo 21 capoverso 1.

II.

La legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

Art. 1 n. 2a (nuovo)

2a. Giudici del Tribunale penale cantonale 127%

Art. 3 cpv. 1

¹I giudici supplenti del Tribunale di appello, i giudici supplenti del Tribunale penale cantonale, i membri del Tribunale dei minorenni e i loro supplenti hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad una diaria di fr. 400.- per ogni giornata di lavoro e di fr. 200.- per ogni mezza giornata.

III. - Diritto transitorio

1. I giudici e gli assessori-giurati del Tribunale di appello in carica al Tribunale penale cantonale al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al Tribunale penale cantonale, fatto salvo il punto seguente.
2. Fino al 31 maggio 2018, i giudici in carica nel Tribunale penale cantonale prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno diritto di trasferimento al Tribunale di appello in caso di vacanza nello stesso.
3. Fino al 31 maggio 2018, l'onorario dei giudici del Tribunale penale cantonale in carica al Tribunale penale cantonale al momento dell'entrata in vigore della presente legge corrisponde a quello dei giudici del Tribunale di appello.
4. Sino ad ultimazione della sede definitiva di Bellinzona, il Tribunale penale continuerà ad operare nell'attuale sede di Lugano e, in caso di ristrutturazione della medesima, in una sede temporanea che verrà stabilita dal Consiglio di Stato.

IV.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.